

Causa C-769/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

21 ottobre 2019

Giudice del rinvio:

Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

7 ottobre 2019

Altre parti nel procedimento:

Spetsializirana prokuratura

Imputati:

UC

TD

Oggetto del procedimento

Atto d'accusa che contiene determinati vizi, ovvero una descrizione ambigua, contraddittoria e incompleta dei fatti sulla base dei quali gli imputati sono stati rinviati a giudizio. Misure per sanare tali vizi.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, e compatibilità di una legge nazionale con tale disposizione.

La domanda è presentata ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

Questione pregiudiziale

Se una normativa nazionale che, in caso di atto d'accusa viziato (il cui contenuto è ambiguo, incompleto o contraddittorio), non consente in alcun modo di sanare tali vizi mediante correzioni da parte del pubblico ministero nell'udienza preparatoria in cui i vizi sono rilevati, obbligando invece il giudice a sospendere in ogni caso il procedimento giudiziario e rinviare gli atti al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto d'accusa, sia compatibile con l'articolo 6 della direttiva 2012/13/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), con il principio di esame della causa entro un termine ragionevole ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con il principio del primato del diritto dell'Unione e con il principio del rispetto della dignità, qualora ciò comporti un ritardo significativo nel procedimento penale e i vizi potessero essere sanati immediatamente nell'udienza davanti al giudice.

Diritto e giurisprudenza dell'Unione fatti valere

Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali; compatibilità di una normativa nazionale con l'articolo 6

Sentenza del 5 giugno 2018, Kolev (C-612/15, ECLI:EU:C:2018:392)

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Nakazatelnо protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: l'«NPK»), articoli da 246 a 249, articolo 242, articolo 287, articolo 55, articolo 178, articolo 180 e articolo 348

Zakon za normativnite aktove (legge sugli atti normativi), articolo 46, paragrafo 2

Sentenza interpretativa n. 2 del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) del 7 ottobre 2002

Sentenza interpretativa n. 6 del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) del 19 febbraio 2018

Sentenza n. 14 del Konstitutsionen sad (Corte costituzionale, Bulgaria) del 9 ottobre 2018.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Nei confronti di UC e TD è stato formulato un atto di accusa; il primo è stato accusato di dirigere un'organizzazione criminale (insieme ad altre persone già

condannate) allo scopo di commettere congiuntamente reati ai sensi dell'articolo 159a del Nakazatelen kodeks (codice penale; in prosieguo: il «NK») (tratta di esseri umani, nel caso di specie con prostitute) nel territorio nazionale e all'estero a scopo di lucro (punibile ai sensi dell'articolo 321 NK); il secondo di aver partecipato all'organizzazione criminale suddetta. Inoltre UC, in tre casi separati, viene accusato di aver reclutato tre donne da avviare alla prostituzione, mediante la promessa di favori, in esecuzione di una decisione dell'organizzazione criminale [reato punibile ai sensi dell'articolo 159d, in combinato disposto con l'articolo 159a, paragrafo (2), punto 6, e con il paragrafo 1, del NK] nonché di aver posseduto stupefacenti (reato punibile ai sensi dell'articolo 354a NK).

- 2 L'atto d'accusa è stato depositato in data 18 aprile 2019 e l'udienza preparatoria si è svolta regolarmente il 27 settembre 2019.
- 3 Dopo aver sentito le parti, il giudice ha accertato, nel corso dell'udienza preparatoria, che l'atto d'accusa presentava alcuni vizi, in particolare, ambiguità, incompletezza e contraddizioni. Si tratta di quanto segue.
- 4 Vengono fornite informazioni contraddittorie riguardo al luogo in cui il reato di cui all'articolo 321 NK sarebbe stato commesso. Nella parte descrittiva dei fatti, si afferma che l'organizzazione criminale avrebbe agito nell'intero territorio nazionale, citando varie città – Sofia, Bansko, Plovdiv e altre – mentre, nella parte conclusiva, viene nominata la sola città di Sofia. Di conseguenza, sussiste una contraddizione tra la descrizione dei fatti e le conclusioni riguardo al luogo di commissione del reato: se si tratti dell'intero territorio nazionale oppure soltanto di Sofia.
- 5 Vengono fornite informazioni contraddittorie riguardo al momento del reclutamento di una delle donne da avviare alla prostituzione. Nella parte descrittiva dei fatti, si parla di un reclutamento nel 2016, a seguito del quale la donna reclutata avrebbe lavorato come prostituta a Sofia e Plovdiv, nell'estate 2016 anche in località turistiche costiere e, nel dicembre 2016, di nuovo a Sofia; ciò significa che il reclutamento stesso deve aver avuto luogo prima dell'estate 2016. Nella parte conclusiva, invece, si afferma che UC avrebbe reclutato questa donna a Sofia nel dicembre 2016. Di conseguenza, sussiste una contraddizione tra la parte descrittiva dei fatti e la parte conclusiva riguardo al momento della commissione del reato: se questo si situasse prima dell'estate o nel dicembre 2016
- 6 Non ci sono indicazioni sui fatti relativi all'accusa secondo cui l'organizzazione criminale avrebbe deciso che UC avrebbe dovuto reclutare le tre donne per avviarle alla prostituzione. Si riscontra quindi un'incompletezza.
- 7 Il reato di possesso di stupefacenti è descritto in modo ambiguo, in quanto si afferma semplicemente che la sostanza stupefacente sarebbe stata trovata nell'appartamento di UC e non è chiaro se si sostenga che fosse in suo possesso in quel luogo. Si tratta di un'ambiguità.

- 8 Il pubblico ministero ha espresso la propria disponibilità a porre immediatamente rimedio ai vizi, apportando i necessari chiarimenti nell'udienza preparatoria.
- 9 Il giudice del rinvio ritiene che l'atto d'accusa sarebbe formalmente legittimo se il pubblico ministero fornisse tali chiarimenti. Il giudice potrebbe quindi procedere alle ulteriori fasi procedurali.
- 10 Tuttavia, c'è un impedimento formale: il diritto nazionale non consente al pubblico ministero di sanare i vizi dell'atto d'accusa durante l'udienza preparatoria. Il diritto nazionale prevede la sospensione del procedimento giudiziario e il rinvio al pubblico ministero, che deve formulare un nuovo atto d'accusa e ripresentarlo al giudice, il quale lo esaminerà in una nuova seduta, il che comporta di solito una dilazione di diversi mesi.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

Sui vizi dell'atto d'accusa

- 11 L'atto d'accusa consta di due parti, una descrittiva, nella quale sono esposti i fatti, e l'altra conclusiva, nella quale viene presentata l'accusa dal punto di vista giuridico. Di norma, nella parte conclusiva sono menzionati gli elementi di fatto più importanti, come il luogo e il momento di commissione del reato, nonché le condotte integranti le fattispecie di reato.
- 12 Una contraddizione tra la parte descrittiva dei fatti e la parte conclusiva o l'assenza di indicazioni sui fatti rilevanti ai fini della valutazione giuridica equivalgono all'assenza di elementi di fatto sufficientemente chiari su cui fondare l'imputazione. Trattasi, di conseguenza, di vizi considerati violazioni procedurali sostanziali che incidono sul diritto dell'imputato di sapere perché viene accusato. Una violazione delle regole procedurali è sostanziale qualora abbia comportato una limitazione dei diritti processuali dell'imputato o di altre parti interessate senza che vi sia stato posto rimedio (articolo 348, paragrafo 3, punto 1, del NPK).
- 13 Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del NPK, l'imputato ha il diritto di sapere per quale reato e sulla base di quali prove viene accusato.
- 14 Al punto 4.2 della sentenza interpretativa n. 2 del 2002, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) afferma che «il pubblico ministero, nella parte descrittiva dell'atto d'accusa, deve obbligatoriamente indicare i fatti dai quali si desuma la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la partecipazione dell'imputato alla sua commissione (...) ivi compresi il momento e il luogo di commissione del reato (...). La mancata indicazione di tutti gli elementi rientranti in questa categoria rappresenta una violazione sostanziale delle regole procedurali (...)»

Normativa nazionale relativa alla sanatoria di violazioni sostanziali delle norme procedurali in caso di atto d'accusa ambiguo, incompleto e contraddittorio

- 15 Il procedimento penale si articola in due fasi, una preliminare e una giudiziaria. La fase giudiziaria inizia con il deposito dell'atto d'accusa, nel quale è formulata l'imputazione con precisa enunciazione degli elementi di fatto e di diritto su cui è fondata .
- 16 Dopo il deposito dell'atto d'accusa, è prevista un'udienza preparatoria entro due mesi. L'udienza preparatoria ha lo scopo di esaminare determinate circostanze, una delle quali è la legittimità dell'atto d'accusa. Tale valutazione è definitiva (dopo la scadenza del termine d'impugnazione o dopo la conferma della decisione in secondo grado). Non è ammissibile sollevare in un momento successivo un'ulteriore eccezione sulla legittimità dell'atto d'accusa.
- 17 Una copia dell'atto d'accusa è notificata a tutte le parti coinvolte (all'imputato e alle parti offese), che possono presentare le proprie osservazioni entro sette giorni. L'udienza preparatoria è rinviata fino a tre mesi se una delle parti non è stata trovata o se il termine di sette giorni non era ancora scaduto.
- 18 Quando il processo è avviato in questa udienza preparatoria, il giudice e le parti discutono una serie di questioni, tra cui se l'atto d'accusa presenti vizi (quali ambiguità, incompletezza e contraddizioni) che rendano l'accusa incomprensibile. Dopo aver sentito tutte le parti, il giudice si pronuncia su tale questione.
- 19 Se il giudice accerta che l'atto d'accusa è viziato (presenta una contraddizione, un'incompletezza o un'ambiguità), sospende il procedimento giudiziario e rinvia gli atti al pubblico ministero indicando le violazioni (articolo 249, paragrafo 2, del NPK).
- 20 La fase preliminare viene riaperta. Il pubblico ministero ha un mese di tempo per formulare un nuovo atto d'accusa. Dopo che questo è stato predisposto, viene presentato al giudice. Viene riaperta la fase giudiziaria del procedimento e ripetuti gli atti di procedura di cui sopra: programmazione di una nuova udienza preparatoria entro due mesi, convocazione delle parti e riesame dell'atto d'accusa. Se si accerta che i vizi non sono stati sanati o si rinvengono nuovi vizi, il procedimento giudiziario è nuovamente sospeso e gli atti sono rinviati al pubblico ministero.

Normativa nazionale sulla modifica dell'atto d'accusa

- 21 L'imputazione formulata con l'atto d'accusa può essere modificata dal pubblico ministero alle due seguenti condizioni: che l'udienza preparatoria si sia tenuta e che l'istruzione dibattimentale, ovvero l'assunzione delle prove dinanzi al giudice, sia stata avviata; inoltre, che siano già state raccolte nuove prove che portino alla conclusione che la fattispecie ha caratteristiche diverse, vale a dire che sussiste

una modifica sostanziale nella parte dell'atto d'accusa descrittiva dei fatti ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 1, del NPK.

- 22 Ai sensi dell'articolo 287, comma 1 del NPK, l'imputazione non può essere modificata per sanare un vizio dell'atto d'accusa esistente al momento della sua redazione. Una modifica siffatta è considerata una violazione di legge in quanto elude la procedura prevista dalla legge per porre rimedio ai vizi dell'atto d'accusa.

Normativa nazionale sulla correzione di un errore di fatto manifesto (articolo 248a NPK)

- 23 Un errore di fatto manifesto è una discrepanza tecnica tra la volontà che il pubblico ministero intende manifestare e la volontà da lui espressa per iscritto, come nel caso di un nome scritto erroneamente, di una data sbagliata o simili. In caso di errore di fatto manifesto, il giudice fissa un'udienza per lo svolgimento del dibattimento e ordina al pubblico ministero di correggere gli errori entro sette giorni. Se il pubblico ministero non vi pone rimedio entro il termine previsto, il giudice annulla l'udienza e sospende il procedimento giudiziario rinviando gli atti al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto d'accusa. Di seguito si procede come illustrato ai punti da 19 a 21.
- 24 Nella prassi, questi errori di fatto manifesti sono corretti mediante una dichiarazione del pubblico ministero nell'udienza preparatoria. La correzione ha luogo non appena il giudice informa il pubblico ministero dell'esistenza di detti errori, e il pubblico ministero chiarisce oralmente ciò che intendeva durante l'udienza davanti al giudice. In tal modo il procedimento giudiziario non è sospeso e gli atti non vengono rinviati al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto d'accusa.

Sentenza n. 14 del Konstitutionsen sad (Corte costituzionale) del 9 ottobre 2018

- 25 Questa procedura per la correzione di errori tecnici manifesti è stata introdotta nel 2017 ed è in contrasto con la tradizione giuridica nazionale consolidata secondo cui ogni singola violazione delle norme procedurali nella formulazione dell'atto d'accusa, anche la più insignificante, può essere sanata in un solo modo, vale a dire sospendendo il procedimento giudiziario e rinviando gli atti al pubblico ministero per la formulazione di nuovo atto d'accusa. Per questo motivo, la nuova disciplina è stata immediatamente impugnata dinanzi al Konstitutionsen sad (Corte costituzionale).
- 26 Il Konstitutionsen sad (Corte costituzionale) ha concluso che la correzione di un errore di fatto manifesto nell'atto d'accusa non è paragonabile alla sua modifica e che, pertanto, l'introduzione di una nuova procedura per porvi rimedio sarebbe giustificata.

- 27 Allo stesso tempo, il Konstitutsionen sad (Corte costituzionale) ha chiarito che non sarebbe lecito utilizzare l'istituto procedurale introdotto per correggere un errore di fatto manifesto al fine di ottenere, in realtà, una modifica dell'imputazione.
- 28 Tuttavia, il Konstitutsionen sad (Corte costituzionale), nell'affrontare un'altra questione (ovvero quella per cui non è possibile per un'istanza superiore annullare la sentenza sulla base di vizi nell'atto d'accusa dopo che i vizi sono stati espressamente esaminati nell'udienza preparatoria ed è stata presa al riguardo una decisione definitiva), ha sottolineato l'importanza della trattazione della causa entro un termine ragionevole. Inoltre, nel contesto di tale discussione, il Konstitutsionen sad (Corte costituzionale) ha ritenuto che vi sia la possibilità di sanare i vizi dell'atto d'accusa ai sensi dell'articolo 249, paragrafo 4, punto 1, NPK (comprese l'ambiguità, l'incompletezza e la contraddittorietà) nella fase giudiziaria, vale a dire senza annullare la sentenza e rinviare nuovamente gli atti al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto d'accusa.
- 29 Il diritto nazionale non prevede tale possibilità di sanare i vizi dell'atto di accusa dopo l'udienza preparatoria. La suddetta pronuncia del Konstitutsionen sad (Corte costituzionale) non ha portato ad alcun cambiamento della legislazione o della giurisprudenza.

Importanza dell'istituto di cui all'articolo 249 NPK per il diritto nazionale

- 30 In gran parte dei procedimenti penali, durante l'udienza preliminare si riscontrano contraddizioni, ambiguità e incompletezza nell'atto d'accusa. Ciò rende necessario sospendere il procedimento giudiziario e rinviare gli atti al pubblico ministero. Questa circostanza comporta una dilazione di diversi mesi. In alcuni casi, questa procedura di correzione dei vizi dell'atto d'accusa viene ripetuta più volte.
- 31 Nella maggior parte dei casi, sarebbe possibile sanare immediatamente questi vizi ed evitare detta dilazione di diversi mesi.

Interpretazione in presenza di una lacuna nella legge

- 32 Quando una norma giuridica presenta lacune, ai casi da essa non disciplinati devono applicarsi le disposizioni relative a casi analoghi, purché ciò sia coerente con lo scopo della norma giuridica. Qualora tali disposizioni manchino, i rapporti giuridici devono essere disciplinati in base ai principi fondamentali del diritto della Repubblica di Bulgaria (articolo 46, paragrafo 2, dello Zakon za normativnite aktove).

Norme per la citazione in giudizio

- 33 Le parti del procedimento, compresi l'imputato e la persona offesa, sono citati in giudizio per iscritto. Le citazioni constano di un foglio di carta con un testo stampato. Su di esso sono specificati il nome della persona, la veste processuale della persona chiamata a comparire, vale a dire come imputato o come persona offesa, nonché i suoi diritti e doveri. La busta in cui tali citazioni sono contenute non è opaca, il contenuto delle citazioni non è in alcun modo nascosto a terzi non destinatari. Se la persona interessata non viene raggiunta all'indirizzo, la citazione viene notificata a determinati terzi per il successivo recapito al destinatario. La citazione è del tutto visibile alle persone tramite le quali avviene la notifica.

Importanza del termine ragionevole per la trattazione della causa penale

- 34 Uno dei principi che governa la trattazione delle cause penali è quello dell'esigenza di un termine ragionevole (articolo 22, paragrafo 1, NPK).
- 35 Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la causa deve essere esaminata entro un termine ragionevole. In una serie di decisioni, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha contestato il rinvio degli atti al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto d'accusa, se ciò è avvenuto dopo l'avvio della fase di esame del merito dell'accusa, anche in seconda o terza istanza.

Domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-612/15

- 36 La presente questione viene sollevata sulla base di argomenti esposti nella sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2018 nella causa Kolev (C-612/15), che sostengono la tesi del giudice del rinvio secondo cui il diritto nazionale non sarebbe conforme al diritto dell'Unione in quanto prevede una disciplina di sanatoria dei vizi dell'atto d'accusa inefficace.
- 37 La questione sollevata riguarda la procedura per rimediare adeguatamente ai vizi dell'atto d'accusa. La soluzione nazionale consiste nel fare un «passo indietro», vale a dire sospendere il processo e rinviare gli atti in sede istruttoria, in cui un nuovo atto d'accusa deve essere formulato e ripresentato al tribunale; deve essere poi avviata una nuova fase giudiziaria, deve tenersi una nuova udienza preparatoria e si deve procedere a un nuovo esame dell'atto d'accusa, in alcuni casi ripetuto più volte.
- 38 Al tempo stesso, da determinate considerazioni contenute nella sentenza Kolev (C-612/15), si potrebbe desumere che la Corte di giustizia ritenga legittima una diversa procedura di sanatoria dei vizi, «con un passo in avanti», ossia una procedura secondo la quale il giudice, immediatamente dopo aver accertato tali vizi, ancora durante l'udienza davanti al giudice, dia al pubblico ministero la possibilità di correggerli (v. punti 67, 71, 74, 94 e 95 della sentenza).

- 39 Dopo la lettura delle conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-612/15, la legislazione nazionale è stata modificata in modo da prevedere un'udienza preparatoria, vale a dire il giudice nazionale è già tenuto ad avviare la fase giudiziaria accertando in modo esaustivo, in tale udienza preparatoria, la presenza di eventuali vizi dell'atto d'accusa, tenendo conto delle obiezioni della difesa. La prima azione indicata al punto 67 della sentenza Kolev (C-612/15) [«(...) avviare la fase giudiziale del procedimento»] è già prescritta obbligatoriamente dal diritto nazionale.
- 40 Tuttavia, il diritto nazionale non autorizza la seconda azione, non permettendo al giudice di «porre rimedio esso stesso a tali irregolarità». Il diritto nazionale non consente che il giudice, dopo aver chiaramente informato il pubblico ministero dei vizi, gli offra la possibilità di correggerli nella stessa udienza, e verifichi successivamente, nella medesima udienza, tenuto conto delle osservazioni della difesa, se tali errori siano stati effettivamente corretti.

Applicazione del diritto dell'Unione ai fatti del procedimento principale

- 41 Sull'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 2012/13. La disposizione suddetta richiede un'informazione «tempestiva» sull'accusa. Ci si chiede quindi se tale requisito sia soddisfatto qualora una legge nazionale ritardi artificialmente la sanatoria di vizi presenti nell'informazione relativa all'imputazione. In particolare, laddove, come nella causa principale, il pubblico ministero esprima la volontà di rimediare ai vizi dell'atto d'accusa (contraddizione, ambiguità, incompletezza), ma il diritto nazionale non lo consenta.
- 42 L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13, dispone che siano fornite informazioni dettagliate sull'accusa, al più tardi al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria. La Corte di giustizia ha avuto già modo di affermare, al punto 99 della sentenza Kolev (C-612/15), che l'ultimo momento utile per fornire informazioni dettagliate sull'accusa deve precederne l'esame nel merito. La Corte consente, dunque, che l'informazione in parola avvenga dopo che la causa è stata introdotta dinanzi al giudice: nell'udienza preparatoria, nella quale viene discussa la questione dei vizi dell'atto d'accusa. Perciò, dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13, come interpretato dalla Corte di giustizia al punto 99 della sentenza Kolev (C-612/15), non risulta alcun impedimento alla sanatoria dei vizi nell'atto d'accusa durante l'udienza preparatoria.
- 43 Il diritto nazionale esclude categoricamente questa possibilità, facendo propria un'interpretazione del diritto di essere informati dell'accusa più restrittiva e letterale, secondo la quale le informazioni dettagliate sull'imputazione devono essere fornite insieme all'atto di accusa quando viene depositato presso il giudice; ciò non è possibile in una fase successiva, ovvero correggendo l'atto di accusa nell'udienza preparatoria. Pertanto, se l'atto d'accusa è viziato, il procedimento

giudiziario è sospeso, gli atti sono rinviati al pubblico ministero, che redige un nuovo atto d'accusa e lo sottopone al giudice. In tal modo si assicura che vengano fornite informazioni dettagliate sull'imputazione con un nuovo atto d'accusa, ossia con la sua presentazione al giudice¹.

- 44 Si pone quindi la questione se tale interpretazione nazionale più restrittiva del diritto dell'imputato di essere informato sull'imputazione corrisponda al vero significato dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13.
- 45 Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), un'imputazione deve essere esaminata entro un termine ragionevole. Si pone la questione se sussista un motivo ragionevole per una dilazione nella correzione dei vizi dell'atto d'accusa prevista dal diritto nazionale, che può variare da pochi mesi a diversi anni. I motivi di tale dilazione sono dati dal requisito imposto dal diritto nazionale secondo cui l'avvio di un procedimento giudiziario deve basarsi su un atto d'accusa perfetto e dall'impossibilità di correggerlo dopo l'apertura del procedimento giudiziario.
- 46 A norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE, le direttive possono stabilire prescrizioni minime la cui adozione non impedisce agli Stati membri di mantenere un livello di protezione più elevato; tali direttive tengono conto delle particolarità delle tradizioni giuridiche degli Stati membri. Si pone quindi la questione se la legislazione nazionale non prevalga sulla direttiva 2012/13, come interpretata dalla Corte di giustizia nella causa C-612/15, poiché la legislazione nazionale offre un livello di protezione identico o addirittura superiore e si basa sulle tradizioni giuridiche nazionali.
- 47 L'imputato riceve quantitativamente e qualitativamente le stesse informazioni sull'accusa (chiarimenti in caso di atto d'accusa ambiguo, incompleto o contraddittorio). Tali chiarimenti possono essere forniti immediatamente nell'udienza davanti al giudice (possibilità consentita dalla direttiva 2012/13 come interpretata dalla Corte di giustizia nella causa C-612/15), ma possono anche essere forniti con un ritardo di alcuni mesi, in base al requisito imposto dalla procedura nazionale.
- 48 Allo stesso tempo, si può presumere che il diritto nazionale offra un livello di protezione più elevato perché, secondo il diritto nazionale, l'imputazione corretta è contenuta in un testo unitario, mentre, nel caso di una correzione dell'imputazione viziata avvenuta in udienza, vi sono due testi, l'atto d'accusa originale viziato e l'atto contenente i chiarimenti in merito al primo. Di conseguenza, il livello di protezione del diritto all'informazione ai sensi della legislazione nazionale è identico o addirittura superiore a quello previsto dalla direttiva 2012/13.

¹ Vi sono due eccezioni: la correzione di errori materiali manifesti e la modifica dell'imputazione dopo l'assunzione di nuove prove.

- 49 Inoltre, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE, occorre tener conto delle tradizioni giuridiche nazionali. L'avvio di un procedimento giudiziario sulla base di un atto d'accusa impeccabile è essenziale, secondo l'interpretazione giuridica vigente nel diritto nazionale. Sebbene il Konstitutionsen sad, a causa della necessità di rispettare un termine ragionevole e per considerazioni di logica procedurale, abbia indicato che non sarebbe contrario alla Costituzione ammettere la possibilità di sanare i vizi dell'atto d'accusa nella fase giudiziaria, questa interpretazione non è stata adottata né dal legislatore nazionale né dalla giurisprudenza.
- 50 Si pone quindi la questione se il diritto nazionale, escludendo la possibilità di chiarire l'accusa durante l'udienza davanti al giudice e quindi contraddicendo la sentenza Kolev (C-612/15), violi il principio del primato del diritto dell'Unione.
- 51 Sull'applicazione del principio di rispetto della dignità. Tale principio ha due declinazioni. La dignità umana è al primo posto ai sensi dell'articolo 2 TUE e dell'articolo 1 della Carta. La legislazione nazionale in materia di citazione in giudizio offre ai terzi la possibilità di apprendere che la persona interessata è imputata in un procedimento penale o è stata danneggiata da un reato. Più spesso una persona viene citata in giudizio, maggiore è la probabilità che ciò accada. Pertanto, la dignità umana sarebbe meno compromessa se si evitasse la necessità di sospendere il procedimento giudiziario e rinviare gli atti al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto d'accusa. Al secondo posto c'è la dignità professionale ai sensi dell'articolo 31 della Carta, nel caso di specie la dignità professionale di giudici e pubblici ministeri. Una legge nazionale che non preveda una misura procedurale per rimediare prontamente ai vizi procedurali dell'atto d'accusa, benché auspicata dall'accusa e dalla difesa e ritenuta appropriata dal giudice, crea un senso di impotenza professionale. Una legge che obblighi i magistrati a rispettare il requisito di un periodo di tempo ragionevole e poi li privi di un ovvio e normale strumento giuridico per farlo (la correzione di un vizio dell'atto d'accusa durante l'udienza in cui tale vizio è stato riscontrato), imponendo loro, invece, di applicare un altro strumento giuridico che comporta una dilazione di diversi mesi, viola la loro dignità professionale.

L'efficacia pratica di una pronuncia pregiudiziale

- 52 Né l'articolo 6 della direttiva né l'articolo 47, paragrafo 2, della Carta disciplinano la procedura per porre rimedio ai vizi del contenuto dell'atto d'accusa; essi non hanno quindi alcun effetto diretto. L'interpretazione richiesta alla Corte di giustizia non può portare alla creazione di un nuovo istituto giuridico nel diritto nazionale per porre rimedio ai vizi dell'atto d'accusa, poiché la sentenza della Corte di giustizia non può autonomamente costituire una base per sanare i vizi nell'udienza preparatoria.
- 53 Tuttavia, l'interpretazione richiesta può servire a garantire che il giudice del rinvio fornisca un'interpretazione autonoma del diritto nazionale che giunga a un

risultato compatibile con le conclusioni della Corte di giustizia in merito a un approccio procedurale adeguato per rimediare ai vizi dell'atto d'accusa. In concreto, vi è la possibilità che la Corte di giustizia decida che le disposizioni dell'articolo 248, paragrafo 5, punto 2, in combinato disposto con il paragrafo 1, punto 3, e con l'articolo 249, paragrafo 4, punto 1, dell'NPK (nel caso di vizi nell'imputazione, sono previste la sospensione del procedimento giudiziario e il rinvio al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto di accusa) non siano conformi con il diritto dell'Unione, laddove si applichino in generale e senza eccezioni in tutti i casi, anche ove sarebbe possibile rimediare ai vizi riscontrati con la dichiarazione immediata del pubblico ministero nell'udienza preparatoria. In tal caso, il giudice nazionale sarebbe autorizzato a disapplicare tali disposizioni. Secondo le norme interpretative nazionali, il giudice nazionale applicherebbe l'istituto giuridico nazionale più simile, ovvero quello utilizzato per correggere un errore di fatto manifesto ai sensi dell'articolo 248a, paragrafo 1, del NPK. Ciò consentirebbe al pubblico ministero di sanare i vizi senza indugio (se necessario, entro sette giorni). Soltanto qualora il pubblico ministero non fosse in grado di porvi rimedio, il giudice del rinvio suspenderebbe il procedimento giudiziario e rinvierebbe la causa per la formulazione di nuovo atto d'accusa. Tale interpretazione sarebbe anche conforme alla decisione adottata in proposito dal *Konstitutionen sad*.

- 54 Inoltre, l'interpretazione della Corte di giustizia avrebbe un'importanza fondamentale per i giudici nazionali di secondo o terzo grado rispetto al procedimento principale, al fine di stabilire se il diritto degli imputati all'informazione sia stato rispettato. In particolare: qualora la Corte di giustizia dichiarasse che, sanando i vizi nell'udienza preparatoria verrebbe salvaguardato il diritto dell'imputato di conoscere l'accusa rivoltagli, i giudici superiori non potrebbero annullare la decisione di merito del giudice del rinvio per violazione di tale diritto. Quest'ultimo viene, infatti, violato se i vizi dell'atto d'accusa non sono stati sanati conformemente al diritto nazionale e la sanatoria è pertanto inefficace. In tal modo l'applicazione del diritto nazionale sarebbe garantita conformemente all'interpretazione della Corte di giustizia.
- 55 Infine, l'interpretazione della Corte costituirebbe un incentivo per il legislatore nazionale a modificare opportunamente le norme per porre rimedio ai vizi dell'atto d'accusa.